



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Il Vice Capo Dipartimento

*Ai Sigg.ri Presidenti delle Corti d'Appello*

*Ai Sigg.ri Procuratori Generali della Repubblica  
presso le Corti d'Appello*

Loro sedi

*e p.c.*

*Al Capo di Gabinetto*

*Al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia*

*Al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei  
servizi*

*Al Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione*

*Al Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione*

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Politiche Europee  
Coordinamento nazionale IMI  
Ufficio Mercato Interno e Concorrenza*

*All'Ispettorato Nazionale del Lavoro  
Direzione centrale vigilanza,  
affari legali e contenzioso*

Roma

**Oggetto: *Esecuzione transnazionale delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di distacco dei lavoratori – direttiva n. 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e decreto legislativo n. 136 del 17/7/2016 – Competenza delle Corti di appello e delle Procure generali – Iscrizione uffici giudiziari alla piattaforma IMI***

Via Arenula, 70 – 00186 – Tel. 06 68852359 – PEC: [prot.dag@giustiziacert.it](mailto:prot.dag@giustiziacert.it)





# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Il Vice Capo Dipartimento

## Inquadramento normativo della problematica

Come noto, in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2014/67 UE [*“Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)»*].

La direttiva 2014/67 UE è stata recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 136/16.

Lo scorso 9 luglio 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la direttiva 2018/957 UE di ulteriore modifica della direttiva 96/71/CE, con termine agli Stati membri sino al 31 luglio 2020 per il recepimento.

La normativa citata disciplina le richieste provenienti da altri Stati membri aventi ad oggetto il recupero delle sanzioni amministrative pecuniarie emesse in relazione al distacco dei lavoratori, inclusi gli interessi, le spese ed eventuali somme accessorie irrogate o confermate in sede amministrativa o giudiziaria con provvedimenti non più soggetti ad impugnazione (in prosieguo semplicemente *“provvedimento sanzionatorio”*), allorché non sia possibile procedere al recupero applicando le disposizioni e le procedure previste dall'ordinamento interno.

L'Ispettorato nazionale del lavoro (in prosieguo *“l'Ispettorato”*) è l'autorità competente ad assolvere alla richiesta proveniente da un altro Stato membro avente ad oggetto *la sola notifica* del provvedimento sanzionatorio (art. 18 c. 1 d.lgs. n. 136/16 cit.).

La richiesta *di recupero* della sanzione amministrativa segue, per converso, una via che contempla l'intervento dell'autorità giudiziaria (art. 2 c. 1 lett. c.).

Più precisamente, la procura generale presso la corte di appello territorialmente competente ai sensi dell'art. 19, ricevuta dall'Ispettorato la richiesta di recupero corredata dal provvedimento che irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, ne chiede il riconoscimento alla corrispondente corte di appello.



# Ministero della Giustizia

## Dipartimento per gli Affari di Giustizia

### Il Vice Capo Dipartimento

La corte, all'esito di un procedimento in camera di consiglio disciplinato dall'art. 21, emette decisione di riconoscimento ovvero di rigetto.

In caso di valutazione positiva, la corte di appello trasmette la decisione di riconoscimento al procuratore generale che provvede all'esecuzione secondo la legge italiana.

In caso di rigetto, l'art. 21 co. 9 prevede che *“l'Autorità giudiziaria adita comunica, nelle forme previste dall'art. 7, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012, tramite IMI all'autorità richiedente gli eventuali motivi di rigetto”*.

L'art. 23 co. 4 dispone che le somme recuperate spettano (non allo Stato membro che ha richiesto il recupero, ma) allo Stato italiano e, in particolare, al Ministero della Giustizia (art. 24 co. 1).

#### Le criticità segnalate dall'Ispettorato nazionale del lavoro

L'Ispettorato ha recentemente trasmesso a questo Dicastero note con cui è stata fatta presente l'urgenza dell'adozione di iniziative volte a dare completa attuazione *operativa* alla disciplina di matrice sovranazionale (prot. nn. INL 6990 del 17 agosto, 7003 del 21 agosto, 7355 del 10 settembre).

L'Ispettorato è il destinatario, attraverso il sistema IMI, delle richieste di notifica o di recupero delle sanzioni amministrative provenienti dagli Stati membri.

La cooperazione internazionale amministrativa e l'assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri è attuata e raggiunta – così come previsto dall'art. 21 della direttiva n. 2014/67/UE (si veda anche il ventiduesimo considerando) - attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI), disciplinato dal Regolamento UE n. 1024/2012.

La trasmissione delle richieste degli altri Stati membri alla Procura generale da parte dell'Ispettorato richiede che tutte le Procure generali siano iscritte alla piattaforma IMI.

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 21 co. 9 poc'anzi citata – in cui è previsto che *l'Autorità giudiziaria adita* comunichi tramite IMI all'autorità richiedente i motivi sottesi al rigetto – il generico riferimento all'*autorità giudiziaria* non consente di comprendere immediatamente se gli oneri di comunicazione tramite IMI ricadano sulla corte di appello - con conseguente



# Ministero della Giustizia

## Dipartimento per gli Affari di Giustizia

### Il Vice Capo Dipartimento

necessità di registrazione anche degli uffici giudicanti di secondo grado - ovvero sulla procura generale.

Alcune disposizioni del decreto legislativo lasciano tuttavia propendere per la soluzione che per *autorità giudiziaria adita* debba intendersi la procura generale e non la corte di appello, sebbene questa sia, a ben vedere, l'autorità "adita" dallo stesso procuratore generale nella procedura di riconoscimento del provvedimento sanzionatorio straniero.

L'art. 2 definisce "autorità adita" *l'autorità alla quale è diretta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione* secondo quanto previsto dal decreto.

L'art. 21 c. 1 dispone che *quando la procura generale* presso la corte di appello *riceve la richiesta di recupero* da un altro stato membro fa richiesta di riconoscimento alla corte di appello.

L'art. 23 disciplina gli effetti del riconoscimento e dispone che *alla esecuzione provvede il procuratore generale* (c. 2) e che *le somme recuperate a seguito dell'esecuzione della decisione spettano allo Stato italiano e sono rimosse secondo le procedure previste* (c. 4).

L'art. 24 c. 2, infine, prevede che *l'autorità adita recupera le somme dovute nella valuta del proprio Stato secondo le procedure previste*.

Posto, dunque, che il procuratore generale è l'autorità che riceve la richiesta di recupero e che recupera le somme dando esecuzione alla decisione di riconoscimento, e avuto riguardo alla definizione di cui all'art. 2 (autorità alla quale è diretta la richiesta) e alla previsione dell'art. 24 c. 2 (l'autorità adita recupera le somme), parrebbe che per "autorità giudiziaria adita" debba intendersi il procuratore generale presso la corte di appello e che dunque egli sia il soggetto tenuto ai sensi del comma 9 dell'art. 21 a comunicare tramite IMI all'autorità richiedente i motivi di rigetto della richiesta di riconoscimento.

La soluzione appena proposta non esclude ovviamente che i presidenti delle corti di appello decidano comunque di comunicare i dati descritti nel paragrafo seguente ai fini della registrazione del proprio ufficio, laddove reputino, diversamente da quanto sopra osservato, che la comunicazione dei motivi di rigetto all'autorità richiedente compete alla medesima corte di appello.



# Ministero della Giustizia

## Dipartimento per gli Affari di Giustizia

### Il Vice Capo Dipartimento

#### L'iscrizione al sistema di informazione del mercato interno (*Internal Market Information*)

L'iscrizione al sistema IMI (e dunque la registrazione quale utente IMI) è ottenibile rivolgendo la relativa richiesta al Coordinatore Ufficio Mercato Interno, Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Coordinatore nazionale IMI).

Il Coordinatore nazionale IMI procederà a registrare *come utenti IMI*:

1. l'ufficio giudiziario;
2. almeno due persone appartenenti all'ufficio, che materialmente avranno le funzioni di gestire e seguire le singole richieste trasmesse dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Al fine di attivare la procedura di registrazione è necessario che le procure generali in indirizzo – e, alle condizioni a cui sopra si è fatto cenno, i presidenti delle corti di appello - comunichino a questo Dipartimento i seguenti dati:

1. per l'ufficio giudiziario:
  - a. denominazione ufficiale dell'ufficio giudiziario, indirizzo, recapito telefonico della segreteria;
  - b. indirizzo di posta elettronica istituzionale;
2. per le persone che gestiranno le singole procedure:
  - a. nominativi,
  - b. qualifiche,
  - c. recapiti telefonici,
  - d. indirizzi di posta elettronica.

La richiesta di registrazione al Coordinatore nazionale IMI verrà materialmente inoltrata dal Dipartimento in intestazione.

L'ufficio di Coordinamento nazionale IMI ha richiesto l'individuazione di un soggetto "di livello superiore" – con indicazione del recapito telefonico della sua segreteria - quale figura responsabile di tutte le procedure all'interno dell'ufficio giudiziario.

Tale soggetto non verrà registrato come utente IMI in modo da non essere destinatario diretto ed immediato delle richieste di recupero provenienti da altro Stato membro, e potrà ben essere il procuratore generale (e il presidente della corte di appello) ovvero un suo delegato/incaricato.



# Ministero della Giustizia

## Dipartimento per gli Affari di Giustizia

### Il Vice Capo Dipartimento

#### Considerazioni conclusive

Il confronto avuto da questo Dipartimento con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Coordinamento nazionale IMI ha fatto emergere la necessità di risolvere con urgenza la questione dell'iscrizione degli uffici giudiziari così da poter procedere in modo celere a dare rapida attuazione alle richieste di recupero delle sanzioni amministrative avanzate dagli altri Stati membri.

Il carattere di urgenza è data dal fatto che già sono pervenute all'Ispettorato le prime richieste provenienti da autorità austriache che andranno in scadenza nel prossimo mese di novembre.

E' altresì bene ricordare che, da un lato, le somme recuperate sono di spettanza del Ministero della Giustizia e, dall'altro, i ritardi nel dare attuazione alla disciplina normativa possono creare problemi di mancato rispetto della direttiva comunitaria.

Nell'augurare un proficuo lavoro rivolgo infine la raccomandazione di utilizzare per la risposta la modalità di spedizione interoperabile offerta dal sistema Script@.

Il Vice Capo Dipartimento

Marco Nassi